

**3. Appalto privato.**

**Cass., sez. II, sent. n. 10201 del 20 giugno 2012**

**MODIFICAZIONI CHE ALTERINO IL PIANO ORIGINARIO DEI LAVORI –  
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE – DISCIPLINA.**

In tema di appalto privato, la S.C. ha affermato che le modificazioni che sconvolgano il piano originario dei lavori – da individuare secondo i criteri dell'entità materiale e tecnica delle opere di modifica o della relativa consistenza economica – volute dal committente, ma accettate infine dall'appaltatore, determinano una sostituzione consensuale del regolamento contrattuale già in essere, dando luogo non allo *jus variandi* di cui al primo comma dell'art. 1661 cod. civ., ma a richieste di modifiche (o anche lavori cd. extracontrattuali) cui l'appaltatore, quindi, può sottrarsi.

*(Seconda sezione civile; Pres. Schettino; Est. Vincenti; P.M. Fucci conf.)*